



Città di Foggia  
PROTEZIONE CIVILE

# ORDINANZA SINDACALE

## nr. 15 del 11/03/2020

**OGGETTO:** Revoca parziale della sospensione dell'attività di vendita di cui all'Ordinanza Sindacale n. 14 del 10 marzo 2020

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei;
- in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stato individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

**VISTI:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, nonché degli effetti nell'ambito della provincia di Foggia;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 14 del 10 marzo 2020 con la quale sono state adottate misure precauzionali ulteriori in esecuzione del D.P.C.M. 9 marzo 2020 per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-2019 sospendendo temporaneamente tutti i mercati compresi nel piano del commercio su area pubblica;

**VISTO** il piano anti-assembramento redatto dal tecnico incaricato dal Comune di Foggia datato 11/03/2020 munito di presa d'atto di cui alla Determinazione dirigenziale n. reg. sett. 123 dell'11/03/2020;

**VALUTATE** le disposizioni ivi contenute idonee a garantire il rispetto delle misure di cui all'art. 1 lettera r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, così come esteso a tutto il territorio nazionale dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, con particolare riferimento alla ricorrenza delle condizioni per assicurare il contingentamento degli accessi agli avventori in conformità alle prescrizioni che impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**RITENUTO**, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, ai sensi del richiamato art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, adottando misure preventive atte a contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione;

## **ORDINA**

La revoca della sospensione dell'attività di vendita, fatte salve diverse disposizioni che dovessero essere adottate dalle autorità governative e/o regionali in relazione all'evolversi della situazione sanitaria in atto, dei seguenti mercati alimentari: mercato Rosati, mercato Nedo Nadi, mercato Candelaro, mercato Arpi, mercato CEP;

L'esercizio dell'attività di vendita è subordinato al tassativo rispetto di tutte le disposizioni e le misure contenute nel precitato piano anti-assembramento;

Ciascun esercente è altresì obbligato a garantire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, ai sensi e per gli effetti del precitato DPCM, tra gli avventori del proprio punto vendita, costituendo tale obbligo ulteriore prescrizione a ciascuna autorizzazione già in atto.

Resta confermata la sospensione di cui all'Ordinanza n. 14/2020 per tutti gli altri mercati non compresi nel presente provvedimento.

La violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza da parte dei titolari delle autorizzazioni o di chiunque esponga la merce per la vendita o venda merci nelle aree mercatali in mancanza di autorizzazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori verranno altresì applicate le sanzioni amministrative di cui al Codice Regionale del Commercio, L.R. 16 aprile 2015, n. 24.

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito

- ▶ istituzionale del Comune di Foggia;  
▶ la trasmissione di copia a:  
- Prefetto della Provincia di Foggia, Regione Puglia, Questore di Foggia, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Locale, Associazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale.

Il Corpo di Polizia Locale con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- ▶ Ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;  
▶ Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento



**IL SINDACO**  
**Franco Landella**